



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

COPIA

ORDINANZA N. 2 GENERALE del 19-01-2026

**Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA NELLE
VIE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEL
PASSAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA MILANO CORTINA
2026 - VENERDI' 23 GENNAIO 2026**

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

Preso atto della Delibera di G. C. n.4 del 19.01.2026 con la quale è stato approvato lo svolgimento della manifestazione pubblica rientrante nel programma del “Viaggio della Fiamma Olimpica e Paraolimpica” e in attuazione di quanto in esso previsto;

Preso atto che, nel corso delle riunioni di coordinamento con gli organizzatori dell’evento e gli Uffici comunali coinvolti, nonché dei successivi tavoli tecnici con la Prefettura e la Questura di Venezia, sono emerse esigenze di regolamentazione della circolazione atte a garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione in programma per il 23 gennaio 2026;

Preso atto che il Sindaco con proprio atto ha disposto l’attivazione del C.O.C. per l’evento sopra indicato, individuato a rilevante impatto locale;

Preso atto che per l’evento di cui trattasi, su incarico del Dirigente dell’Area Tecnica, il professionista Geom. Bertolo Gian Luigi ha predisposto il piano di Safety and Security, pervenuto in data 14.01.2026 prot. n.1000;

Preso atto che all’interno del piano di Safety & Security viene definita l’area dell’evento per quanto attiene il territorio del Comune di Musile di Piave, demandando all’organizzatore ed al referente per la gestione della sicurezza, l’adozione delle misure necessarie e l’attivazione del personale previsto per darvi attuazione;

Dato atto, inoltre, che la realizzazione del suddetto evento rimane subordinata al rilascio degli eventuali titoli autorizzatori a cura degli uffici preposti;

Dato atto che con nota prot. 334 è stato chiesto ad Anas di emettere i provvedimenti necessari allo svolgimento dell’evento;

Rilevato che il Sindaco con nota prot. 361 del 08/01/2018 ha trasmesso la citata circolare alle varie Associazioni e ai Comitati organizzatori di manifestazioni pubbliche per gli adempimenti di competenza;

Preso atto della Direttiva della Prefettura di Venezia prot. n.100/GAB/2018 del 23/08/2018 e delle Linee Guida trasmesse dalla Prefettura di Venezia con nota prot. n.100/GAB/2019 del 14/03/2019;

Richiamata la nota prot. 9206 del 22/05/2018, relativa alla necessità che gli organizzatori di manifestazioni pubbliche inviino alla Questura il “preavviso” ai sensi dell’art.8 T.U.L.P.S. N.773/1931;

Allo scopo di assicurare il regolare e sicuro svolgimento dell’attività sopra detta, per la quale è previsto un notevole afflusso di spettatori;

In ottemperanza alle disposizioni dell’Amministrazione Comunale;

Visto l’art. 7 del D.L. vo 30 Aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada e il D.P.R 16 Dicembre 1982, n. 495 – Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, s.m.e i.;

Allo scopo di assicurare il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione sopra illustrata, per la quale è previsto un notevole afflusso di persone;

Sentito in merito l’Ufficio Tecnico Comunale;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.1992 n. 495, s.m.e i.:

ORDINA

- **Dalle ore 06:00 alle ore 09:30 del 23 gennaio 2026 è vietata la sosta con rimozione coatta a tutti i veicoli:** in piazza dell’Artigliere, lungo la via Marconi nel tratto dall’intersezione con la Piazza Libertà fino all’intersezione con la Via Bellini (esclusa ed escluse le aree di sosta esterne alla sede stradale); lungo tutta la via Roma (escluse le aree di sosta esterne alla sede stradale); in Via San Giovanni, limitatamente ai parcheggi individuati nell’area prospiciente la chiesa;
- **Dalle ore 06:00 alle ore 09:30 del 23.01.2026 è vietata la circolazione** in Piazza dell’Artigliere;

Dalle ore 08:00 alle ore 09:30 del 23 gennaio 2026 è vietata la circolazione a tutti i veicoli lungo le seguenti vie e piazze del capoluogo: lungo la Via Marconi dalla Piazza Libertà fino all’intersezione con la via Bellini (esclusa), in tutta la Piazza Libertà -con deviazione su Via San Giovanni-, lungo la Via Roma dalla Piazza Libertà fino all’intersezione con la Via XXIX Aprile (esclusa), tutta la Piazza XVIII Giugno;

Dalle ore 08:30 alle ore 09:30 del 23 gennaio 2026 e comunque fino a termine dell’evento, è vietata la circolazione a tutti i veicoli lungo le seguenti vie del capoluogo: lungo il restante tratto della Via Roma -fino all’intersezione con la SP51/Via Piave-, Lungo la SP51/Via Piave dall’intersezione con Piazza della Vittoria e fino alla rotatoria d’intersezione con il sottopasso della Vittoria (escluso), nel Piazzale della Vittoria e lungo la SS14/Via XXIV Maggio dalla rotatoria d’intersezione con le vie Marconi e Verdi (escluse).

Dalle ore 08:30 e fino alle 09:30 sarà consentita unicamente la circolazione sulle passerelle pedonali del Ponte della Vittoria; non sarà consentito lo stazionamento del pubblico per assistere alla manifestazione.

La circolazione veicolare verrà dirottata lungo le strade adiacenti con predisposizione di idonea segnaletica di preavviso.

L'Organizzatore ed il Referente per la gestione della sicurezza dell'evento -come individuati dal piano di Safety and Security, - sono tenuti a adottare tutte le misure individuate dal Piano atte a garantire lo svolgimento in sicurezza dell'evento.

Il personale della Protezione Civile e dell'Associazione A.P.S. "Metis – Sicurezza e territorio", è incaricato di fornire informazioni sulla chiusura e di indicare eventuali percorsi alternativi agli utenti.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli dell'organizzazione per motivi inerenti allo svolgimento della stessa.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza per quanto di competenza.

L'Ufficio di Polizia Locale, in concorrenza con gli altri organi di Polizia Stradale indicati dal Codice della Strada e coadiuvato dal personale dell'organizzazione specificamente designato e da personale volontario delle varie associazioni operanti nel territorio, è incaricato all'esecuzione della presente ordinanza ed ha altresì la facoltà di regolare la circolazione stradale, anche variando i tratti di chiusura delle vie interessate, secondo quanto riterrà opportuno a fronte di particolari emergenze ed esigenze che si dovessero manifestare durante la manifestazione di che trattasi. Nessun obbligo e nessun onere dovrà comportare il presente atto a carico dell'Amministrazione Comunale.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia.

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è questo Ufficio di Polizia Locale, nella persona del Comandante.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt.6 e 7 del Codice della Strada.

IL COMANDANTE
Dr.ssa Sabrina Spitaleri

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO

Ai sensi dell'art.20 D.P.R. 445/2000 . Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82 e ss.mm.ii.

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a _____ ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo, ed è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Musile di Piave ai sensi dell'art.22 del D.lgs 82/05.

Documento stampato il giorno _____